



scienze

Ministero della Giustizia - m dg		
Tribunale di Sorveglianza di Bari		
N. 608	30/03/2022	
DIVISIONE	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BARI

Decreto n. 23

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Letto il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante “ *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*” (*pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022, in vigore dal 25 marzo 2022*) ed, in particolare, le modifiche ivi previste relativamente alla certificazione green pass ed alle misure conseguenti la cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuto di dover aggiornare le misure organizzative sull'impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo adottate con proprio decreto n.96 del 13.10.2021, modificato in data 4.1.2021 ed ulteriormente modificato -quanto al personale ultracinquantenne- in data 10.2.2022, richiama l'attenzione sull'obbligo del rispetto, dal 1.4.2022 al 30.4.2022 delle seguenti disposizioni:

- obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass base*), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione od volontariato presso detti uffici, (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore); l'obbligo del possesso ed esibizione del solo green pass base si estende anche agli ultracinquantenni, per i quali permane comunque l'obbligo vaccinale.
- obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass base*), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore); l'obbligo del possesso ed esibizione del solo green pass base si estende anche agli ultracinquantenni, per i quali permane comunque l'obbligo vaccinale.
- la verifica del possesso di certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass base*) da parte dei magistrati e del personale amministrativo sarà effettuata attraverso la consultazione della piattaforma NOI\PA; la verifica del possesso della certificazioni verde da parte degli altri soggetti innanzi indicati sarà effettuata, a campione, attraverso i dispositivi elettronici dal Ministero della Giustizia.
- obbligo di indossare all'interno degli uffici giudiziari idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche mascherine di tipo chirurgico), salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla normativa.
- agli utenti, al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate

non è richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certificazione verde per l'accesso agli uffici giudiziari;

Manda al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, Al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari per opportuna conoscenza.

Manda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Trani e Foggia con preghiera di ampia diffusione, alle Organizzazioni Sindacali, ai Magistrati, al Personale Amministrativo
Bari, 30.3.2022

Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Maria Dominioni)

